

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, prevede l'obbligo di pubblicazione delle misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria.

Di seguito si riportano le indicazioni date ai responsabili di area al fine di evitare ritardi nei pagamenti di questo ente, certificato UNI EN ISO 9001:2000 CERT. N. FS 517157 e nel rispetto di quanto indicato nelle procedure gestionali previste per le liquidazioni e i pagamenti, nelle **Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità**.

1. Trasmissione delle determinazioni di impegno di spesa all'area economico finanziaria – servizio bilancio -con congruo anticipo rispetto all'ordinativo della spesa al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'impegno con lo stanziamento di bilancio.
2. Trasmissione degli atti di liquidazione della spesa all'area economico finanziaria – servizio bilancio - completi di tutti gli allegati tra cui, ove richiesto il D.U.R.C. in corso di validità e con esito regolare. Indicazione, inoltre, delle coordinate IBAN necessarie per l'esecuzione dei bonifici.
3. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, trasmissione degli atti di liquidazione all'area economico finanziaria – servizio bilancio - con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento per consentire di effettuare la verifica presso Equitalia circa l'esistenza o meno, in capo al creditore, di cartelle di pagamento di importo pari o superiore ad euro 10.000,00.
4. Ricorso all'anticipazione di tesoreria.
5. Per dar modo al Tesoriere comunale di procedere all'estinzione di tutti i mandati emessi nell'anno, e per far fronte a particolari esigenze contabili riscontrabili al termine dell'esercizio finanziario occorre che gli atti di liquidazione pervengano all'area economico finanziaria – servizio bilancio secondo le scadenze evidenziate, comunque non verranno effettuati pagamenti oltre il 15 dicembre (o ultimo giorno lavorativo precedente), fino al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento e dal 1° gennaio al 7 gennaio (o giorno lavorativo successivo se non lavorativo) dell'anno immediatamente successivo.